REGOLAMENTO (CEE) N. 2271/76 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1976

che autorizza la Danimarca e il Regno Unito a sospendere temporaneamente e totalmente i dazi doganali applicabili a un certo numero di ortaggi importati in provenienza da paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione, in particolare l'articolo 59, paragrafo 4 (1), dell'atto ad esso allegato,

considerando che l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto prevede che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, i nuovi Stati membri possano essere autorizzati a procedere al ravvicinamento delle loro tariffe alla tariffa doganale comune secondo un ritmo più rapido di quello previsto;

considerando che i governi della Danimarca e del Regno Unito hanno chiesto di procedere ad un tale ravvicinamento fino al 30 settembre 1976 per un certo numero di ortaggi della voce 07.01 della tariffa doganale comune;

considerando che tale sospensione avrà effetto favorevole sulla situazione d'approvvigionamento di questi nuovi Stati membri facilitando l'importazione dei prodotti in provenienza da paesi terzi; che occorre pertanto dare seguito alla richiesta della Danimarca e del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I governi della Danimarca e del Regno Unito sono autorizzati a sospendere totalmente fino al 30 settembre 1976 i dazi doganali applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi dei prodotti menzionati nell'allegata tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tuttavia l'autorizzazione di cui all'articolo 1 può essere esercitata dal 25 agosto 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01 B I a)	Cavolfiori allo stato fresco o refrigerato
07.01 B II	Cavoli bianchi e rossi allo stato fresco o refrigerato
07.01 F I a) e b)	Piselli allo stato fresco o refrigerato
ex 07.01 G II	Carote allo stato fresco o refrigerato
ex 07.01 T	Sedani a coste allo stato fresco o refrigerato